

Funzione pubblica: indennizzo anche se il ritardo dipende da caso fortuito o forza maggiore

La p.a. lumaca paga sempre

Ma prima è necessario attivare il potere sostitutivo

DI ANTONIO G. PALADINO

I danni da ritardo previsti dall'articolo 28 del decreto legge del «Fare» (il n. 69/2013), configurandosi giuridicamente come un indennizzo per la concreta inerzia della pubblica amministrazione, vanno liquidati indipendentemente se l'immobilismo della stessa p.a. sia dovuto ad un caso fortuito o a un'ipotesi di forza maggiore. L'indennizzo, infatti, prescinde da un comportamento negligente o doloso dell'amministrazione precedente ed è dovuto per il solo fatto che sono stati superati i termini che norme o regolamenti assegnano a un determinato provvedimento. Tuttavia, in caso di inerzia della p.a. è preciso interesse del soggetto privato richiedere l'intervento del titolare del potere sostitutivo entro il termine di 20 giorni dalla scadenza entro cui il provvedimento avrebbe dovuto concludersi. Se non dovesse attivarsi, infatti, perde ogni diritto a richiedere il ristoro economico per le lungaggini subite. Queste alcune delle interessanti pre-

cisazioni che sono contenute nella direttiva emanata dal dipartimento della funzione pubblica per chiarire i principali aspetti della norma sopra richiamata al fine di spronare le p.a. a concludere un procedimento avviato d'ufficio o a istanza di parte, prevedendo, in caso di inerzia, il pagamento di una somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla naturale conclusione del termine assegnato, fino a un massimo di 2 mila euro. Norma che, in sede di prima applicazione, viene circoscritta ai procedimenti in materia di esercizio di attività d'impresa iniziati a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del dl n. 69/2013).

La direttiva, a firma dell'allora ministro **Giampiero D'Alia**, precisa che il legislatore, nell'utilizzare il termine «indennizzo», ha voluto rimarcare il carattere risarcitorio del provvedimento contemperando l'esigenza di sanzionare comportamenti inerti della p.a., prevedendo forme di ristoro economico per il disagio sopportato dal privato a seguito dell'avvenuta

violazione di precisi termini di legge. Pertanto, si ritiene che l'indennizzo è dovuto anche nell'eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento «scusabile ed astrattamente lecito» dell'amministrazione precedente. Allo stesso modo, rientrano nell'alveo della disposizione sanzionatoria anche tutte quelle ipotesi in cui la violazione del termine sia da ricondurre a un caso fortuito o a un'ipotesi di forza maggiore. Ipotesi queste, che non possono certo farsi ricadere sulle spalle dei cittadini.

L'ambito di applicazione della disposizione coinvolge tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che sono preposti all'esercizio di attività amministrative e riguarda tutti i procedimenti avviati ad istanza di parte, per i quali sussiste l'obbligo della p.a. di pronunciarsi.

Ne consegue, che restano al di fuori tutte le ipotesi in cui è possibile l'esercizio del silenzio-assenso e del silenzio rifiuto, in quanto si è in presenza di un «silenzio significativo». Per ottenere l'inden-

nizzo, poi, la direttiva della funzione pubblica ammette che l'eventuale liquidazione deve essere preceduta dall'attivazione del potere sostitutivo presso l'autorità preposta, da parte del soggetto interessato. È lui che deve ricorrere per richiedere l'emanazione del provvedimento non adottato e, contestualmente, richiedere l'indennizzo qualora il soggetto adito non provveda nel termine assegnato. L'istanza che sollecita l'intervento sostitutivo, a pena di decadenza, deve essere presentata entro venti giorni dal termine entro il quale il procedimento avrebbe dovuto concludersi.

Ad esempio, se un'autorizzazione deve essere rilasciata entro 60 giorni, l'autorità sostitutiva deve procedere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del privato. Se non lo fa, scatta l'indennizzo.

